

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1966

(99^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1819) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1877, 1881, 1885
CENINI	1881
FORTUNATI	1880
FRANZA	1881
MARTINELLI	1881
RODA	1879, 1881, 1885
TRABUCCHI, relatore	1877, 1881

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Cenini, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Salerni è sostituito dal senatore Canziani.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Nencioni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Athos Valsecchi e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza » (1819) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, relatore. Il disegno di legge riguarda la situazione diversa, agli

effetti dell'avanzamento, in cui gli ufficiali della Guardia di finanza si trovano nei confronti degli ufficiali di Corpi delle Forze armate, e in modo particolare, del Corpo di polizia e dell'Arma dei carabinieri.

Voi sapete, ed è necessario che sia detto, che, effettivamente, gli ufficiali delle Forze armate, ed anche i sottufficiali, per altro motivo, si trovano in una precaria situazione di carriera, alla quale sono pervenuti dopo che il sistema dell'agganciamento di tutte le carriere a uno schema unico è stato più volte modificato e accelerato per le carriere civili. Oggi, gli ufficiali delle Forze armate sono bloccati nella loro carriera che ha assunto una forma di piramide con gli angoli molto più acuti di quella, quasi a parallelepido, che noi abbiamo innalzato, attraverso numerose leggi, per le diverse categorie civili. Per di più, noi riceviamo vive proteste, anche se non espresse in modo palese, che si levano tutte le volte che si effettuano sganciamenti a favore di altre carriere. Oggi noi abbiamo, per fare il più classico degli esempi, i magistrati che dopo esattamente sedici anni di carriera si vedono assicurata, ormai, la promozione a consigliere di Corte d'appello, che corrisponderebbe, come grado, a quello di generale nelle Forze armate, i cui ufficiali possono essere soddisfatti se dopo sedici anni di carriera arrivano al grado di maggiore.

In questa situazione, le cose si aggravano nei corpi minori, perchè, ad esempio, non è possibile avere venti generali della Guardia di finanza, in quanto il numero dei generali è limitato a quello di cui lo Stato ha bisogno.

Che cosa si è allora pensato di fare? Si è escogitato il sistema delle promozioni normalizzate, cioè tutti gli anni è stabilito che un determinato contingente di ufficiali debba essere promosso, sia che ci siano le vacanze, sia che le vacanze non ci siano; cioè, anche se le vacanze non si dovessero verificare, alcuni ufficiali vengono promossi per legge, in relazione a un piano generale di promozioni garantito. Creando le vacanze obbligatorie, naturalmente, si devono mettere degli ufficiali a disposizione.

Con questo sistema indubbiamente si è normalizzato il sistema delle promozioni,

ma si è creato nelle Forze armate quel grave difetto, che è stato rilevato anche negli ultimi rendiconti dalla Corte dei conti, e cioè che noi abbiamo più generali e più colonnelli di quelli di cui avremmo bisogno.

Questa è la situazione nelle altre Forze armate. Invece, nel corpo della Guardia di finanza si è creato il ristagno nei gradi inferiori, perchè solo quando va via un generale, ne può essere nominato un altro, e ciò provoca tutta una serie di promozioni che vanno dal generale al tenente e tutte vengono fatte in relazione alla vacanza che si presenta. Alla fine di ogni anno viene fatto una specie di quadro di avanzamento e vengono presi in considerazione innumerevoli ufficiali; infatti debbono essere presi in considerazione, non promossi, ma ritenuti promovibili, quelli degli anni precedenti, più metà di quelli che sono presenti nel grado dal quale si deve procedere alla promozione. In questa maniera si continua ad aumentare il numero dei promovibili, che pure hanno una piccolissima possibilità di essere promossi.

Si è quindi pensato che, dato il sistema con cui avvengono le promozioni nelle altre Armi o Corpi armati, sia giusto arrivare a fare altrettanto anche per la Guardia di finanza. Naturalmente, tutto questo parte da un concetto di equiparazione che ritengo corrisponda all'obbligo di un uguale trattamento del personale che, presso a poco, adempie funzioni analoghe, ma rende sempre più evidente la necessità che noi abbiamo di rivedere il sistema delle promozioni delle Forze armate, o meglio di rivedere il trattamento delle Forze armate, il che deve essere necessariamente sganciato da quello delle altre categorie perchè non abbiamo bisogno di una folla di generali, ma abbiamo bisogno di tanti generali quanti ne occorrono, abbiamo bisogno di tanti colonnelli quanti ne occorrono e così via; però al tempo stesso non possiamo lasciare fermi e senza carriera quelli che sono attualmente nei gradi più bassi.

In relazione a questo è stato predisposto il disegno di legge in esame, il quale dice, più o meno, che si applicano per gli ufficiali della Guardia di finanza, le disposizioni circa la normalizzazione delle promo-

zioni che sono stabilite per gli ufficiali appartenenti ad altre Forze armate.

Non è detto che questo disegno di legge non abbia sollevato alcune eccezioni perchè, naturalmente, creandosi questi colonnelli e generali, nei ruoli a disposizione, praticamente si creano degli ufficiali che hanno un determinato grado, ma non hanno funzioni ben determinate. Per questo alcuni hanno proposto di creare addirittura delle altre funzioni, di creare i colonnelli comandati in provincia, eccetera; e questo mi pare sia un rimedio peggiore del male. Meglio tenerli a disposizione; dopo vedremo cosa succederà quando necessariamente rivedremo la situazione di tutto il complesso delle Forze armate.

Discussioni sono avvenute nei riguardi di coloro che sono già nel quadro di avanzamento, perchè col sistema di promozioni normalizzate si prende in considerazione il quadro di avanzamento secondo l'anzianità di carriera anzichè secondo un concetto di valutazione. In ogni modo, di questo parleremo, quando saremo arrivati alla discussione dell'articolo 8.

Dal punto di vista della copertura non c'è nessun pericolo perchè, dato anche il numero di coloro che sono andati in pensione o sono deceduti, per un paio di anni le disponibilità sono maggiori delle promozioni che si verranno effettuando in seguito alle vacanze che si verificheranno. Invece, il sistema comincerà a funzionare fra tre anni, e allora ... chi vivrà vedrà.

Indipendentemente da questo risulta chiara e precisa l'opinione, quanto meno del relatore: il disegno di legge va approvato, ma va approvato con la convinzione precisa che tutto il trattamento degli appartenenti alle Forze armate deve essere rivisto; altrimenti la situazione si complicherebbe molto di più (e lo dice la Corte dei conti nella sua relazione sulle Forze armate) perchè è vero che avremo 300 generali in più, 200 ammiragli di più, e così via, ma non avremo alcun concorrente al concorso per tenente nelle Armi navali o a quello per ufficiale medico, eccetera. Quindi, un bel giorno, dovremo prendere un comandante di Corpo d'armata pregandolo di andare a

fare ... il tenente! Quindi, anche in relazione all'esodo che, specialmente dai corpi tecnici, è diventato una vera malattia delle Forze armate, se vogliamo conservare un esercito permanente, ben organizzato, bisogna che ci preoccupiamo di rivedere definitivamente tutto il sistema.

Questo disegno di legge non fa che applicare alla Guardia di finanza il sistema vigente nell'Esercito e nei Carabinieri, quindi rappresenta, come dicevo, soltanto un provvedimento di giustizia, che però ci mette di fronte alla necessità di esaminare il modo di eliminare questi espedienti cattivi ai quali siamo dovuti ricorrere per cercare di migliorare le condizioni di una categoria. Bisogna però tenere ben presente il fatto che non c'è una logica che presieda al sistema di promozioni, perchè è un sistema che oggi scegliamo soltanto per equiparare il Corpo della guardia di finanza agli altri Corpi, ma che è evidentemente provvisorio e dovrà essere presto o tardi cambiato.

R O D A. Signor Presidente, io amo il paradosso — che per mio conto è una forma di evasione — però penso che non sia del tutto paradossale se io, in questo momento, chiedo a lei, signor Presidente, contro la prassi, contro la legge, che a votare questo disegno di legge siano autorizzati i pochi colleghi — che indubbiamente possono contarsi sulle dita di una mano — che hanno ascoltato la relazione; e parlava un collega emerito, ex Ministro delle finanze, e quindi ex Ministro del dicastero interessato alla faccenda.

Ciò detto, io non avrei preso la parola, signor Presidente, se da questa questione non ne emergesse un'altra, che è di fondo; vale a dire, se per correggere una ingiustizia (e ingiustizia c'è, evidentemente, dato che sono il primo a riconoscere che la Guardia di finanza è in condizioni di inferiorità rispetto agli altri Corpi armati) se ne debba sanzionare un'altra peggiore.

Abbiamo sentito parlare del sistema di promozione dei Corpi armati, Carabinieri compresi, che fa capo alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sistema iniquo perchè si

creano generali quando non ce n'è bisogno, dei colonnelli quando non ce n'è bisogno: così in tutto il mondo è noto che il nostro è l'esercito dei generali e dei colonnelli senza soldati. Invece, nel Corpo della guardia di finanza, esiste l'altro sistema, sistema che per conto mio è logico, e che si vorrebbe oggi sostituire con un altro illogico; in base al sistema attuale si crea un generale soltanto quando un altro cessa la sua funzione, vuoi per decesso, vuoi per dimissioni, vuoi per anzianità di servizio. È chiaro che se noi oggi vogliamo estendere il cattivo sistema di promozione, instaurato con la legge del 1955, anche alla Guardia di finanza, veniamo a prenderci gioco di noi stessi; il senatore Trabucchi ha detto: problemi di copertura non ce ne sono (e per me il problema della copertura viene dopo il problema di principio), o per lo meno non esistono per i prossimi due esercizi finanziari, cominceranno a sorgere dopo. Ma qui si tratta di una questione di giustizia, perchè per gli altri anni dovremo rivedere queste norme di avanzamento contenute nella legge del 1955, che sono illogiche, illegittime, irrazionali, perchè si creano generali e colonnelli quando non ce n'è bisogno. Allora, io penso che sarebbe il caso di rivedere subito queste norme invece che estenderle all'unico Corpo armato al quale non sono state applicate.

Detto questo, e ripetuto che nei confronti del sistema di avanzamento degli altri Corpi armati la Guardia di finanza è in condizioni di inferiorità, io, ripeto, debbo esprimere la mia perplessità su questo disegno di legge, perplessità che verrà fugata soltanto dalle dichiarazioni del Governo, se questo sarà in grado di farne, perchè oggi come oggi non mi sento di accedere a questo sistema ingiusto delle promozioni vigente negli altri Corpi armati. Nella Guardia di finanza esiste questa prassi: si fa luogo all'avanzamento quando viene a mancare il titolare di quel posto; si promuove un colonnello al posto di un generale soltanto quando questo posto diventa vacante.

Non ci sono quindi questioni di copertura, che del resto sono delle questioni transenti che possono valere al massimo per

un paio di anni. C'è una questione di principio, e per me la questione di principio, per il momento, è più importante. A meno che non intervenga una dichiarazione del Governo, la mia proposta è questa: si soprasseda alla discussione di questo disegno di legge, si dia piuttosto mano ad una revisione dell'ingiusta legge del novembre 1955, che riguarda la promozione di tutte le Forze armate, per adeguare veramente alle necessità del nostro Paese e delle finanze del nostro Paese un sistema di promozione che non faccia apparire, nei confronti degli altri Paesi, le nostre Forze armate come l'esercito dei generali e dei colonnelli senza soldati.

FORTUNATI. Io credo che il problema della Guardia di finanza non debba essere visto solo in relazione alle altre Forze armate, perchè credo che se dovremo in seguito esaminare le questioni, non si tratterà di abbinarle, ma si tratterà di distinguerle. Io credo che la prospettiva non sia quella di mantenere la Guardia di finanza come Corpo armato, perchè in questo caso avremo continuamente una confusione di elementi di carattere militare e di carattere tecnico, con tutte le conseguenze che questa confusione implica. Non sono mai riuscito a capire perchè ci deve essere un Corpo militare per lo svolgimento di funzioni tributarie o di altre che non hanno niente di militare. E questa è una tradizione che si riallaccia a quando la Guardia di finanza aveva soltanto il compito di reprimere il contrabbando attraverso le frontiere, nei porti, e così via. Ma il problema è che le cose stanno cambiando, ed io ritengo che, in prospettiva, noi dobbiamo distinguere questo Corpo dagli altri, e mantenere come Corpi armati quelli che sono destinati all'uso delle armi e non quelli che stanno diventando sempre più importanti e decisivi in altri settori.

Durante la seconda legislatura, ebbi occasione di discutere una tesi di laurea estremamente interessante con un ufficiale della Guardia di finanza che faceva parte del Comando, sulla valutazione del contrabbando. Il giovane disse che avrebbe abbandono-

nato il Comando perchè non riusciva a mettere insieme elementi di ricerca, di indagine, di approfondimento, proprio per i vincoli che gli derivavano dall'esistenza di una gerarchia militare.

Io non riesco a capire perchè noi non riusciamo ad affrontare queste questioni in prospettiva. D'altra parte, debbo dire, per la esperienza che ho avuto dal 1943-44 e anche successivamente, che questi elementi della Guardia di finanza, anche ufficiali, sono, fra tutti quelli che fanno parte delle Forze armate, gli elementi più preparati, più spregiudicati, più capaci, e spesso, debbo dire, più onesti: non tutti, ma è già molto.

Quindi, da questo punto di vista, credo sia necessario dare al problema un'impostazione tecnica che serva a distinguere e a separare nettamente le funzioni militari dalle funzioni tecniche. Non si tratta di mettere la Guardia di finanza in condizioni di inferiorità nei confronti degli altri Corpi armati, in cui ci sono casi veramente gravi (ricordo, a questo proposito, la famosa frase di Nitti: «Dipingiamo di rosso tutte le automobili dello Stato, in modo che quando girano per la città tutti sappiamo di chi sono»: le macchine sono ritornate a girare e servono magari per andare a fare la spesa, gli attendenti sono ritornati ...). Allora preferisco, a un certo momento, che si dica apertamente che un capitano o un maggiore ha uno stipendio X, più il servizio macchina; però debbo riconoscere che questi casi, tra gli ufficiali della Guardia di finanza, si verificano molto più raramente.

Per questi motivi e con questa prospettiva io credo che faremmo male a bloccare il disegno di legge.

C E N I N I. Io sono contrariamente favorevole a questo disegno di legge; e questa mi pare sia anche la posizione del relatore, cioè non favorevole al sistema che si vuole instaurare perchè, effettivamente, la promozione che non corrisponde alla vacanza crea delle situazioni che non sono auspicabili, cioè si vengono a creare degli ufficiali che hanno uno stipendio ma poi, molto probabilmente, non hanno le fun-

zioni corrispondenti al grado. Quindi è un sistema sul quale non si può concordare. Però c'è l'altra considerazione, che questo sistema è stato adottato per l'Esercito e per l'Arma dei carabinieri; quindi, come si fa a non estenderlo anche alla Guardia di finanza? Bisognerà proprio, come dice il senatore Trabucchi, che in seguito ci sia il proposito veramente fermo di rivedere tutto questo sistema di promozioni.

R O D A. Ma se si estende il provvedimento, come si fa a rivederlo dopo?

C E N I N I. Allo stato attuale non è certo possibile non tenere conto della situazione e non estendere il provvedimento anche alla Guardia di finanza.

M A R T I N E L L I. Perchè, se è un sistema non accettabile, dobbiamo dare voto favorevole?

C E N I N I. Perchè è stato applicato alle altre Forze armate, e si deve tenere conto di questo.

T R A B U C C H I, *relatore*. Non si può fare una eccezione soltanto per la Guardia di finanza. Finchè il sistema è in vigore, bisogna estenderlo a tutti, e poi cercare di sistemare la questione.

Siamo tutti d'accordo che il sistema di promozione previsto dalla legge del 1955 non può andare. Quindi io direi di approvare il disegno di legge in discussione, formulando un ordine del giorno in cui si dica che è necessario predisporre un disegno di legge che affronti il problema modificando la legge del 1955.

F R A N Z A. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

T R A B U C C H I, *relatore*. La Commissione difesa ha espresso all'unanimità parere favorevole su questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

(È approvato).

Art. 2.

Sono conferite al Ministro delle finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro della difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(È approvato).

Art. 3.

Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando

generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

(È approvato).

Art. 4.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.

(È approvato).

Art. 5.

Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purchè:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda;

abbiano compiuto alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento.

I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

(È approvato).

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purchè risultino più anziani di un pari grado già valutato;

gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

(È approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali già valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad esser valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattanto raggiunti dai limiti di età. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che siano già stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

(È approvato).

Art. 9.

Salvo quanto è previsto dal secondo comma dell'articolo 1 e dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora alle tabelle:

TABELLA N. 1.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Gen. di divisione	—	—	3	—	—
Gen. di brigata..	scelta	1 anno di comando di zona o della Accademia o delle scuole o comando equipollente.	10	3 in 4 anni (b) (c)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (d).
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	30	3 o 2 (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (f).
Ten. Colonnello.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	130	6 (g)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (f).
Maggiore	anzianità	—	140	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto (h).	400	25 o 24 (i)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (f).
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	500	—	—
Sottotenente ...	anzianità	Superare il corso di applicazione (l).			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(c) Dal 1968 ciclo di 4 anni: una promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.

Per l'anno 1967 le promozioni sono 2.

(d) Per le promozioni del 1967 un terzo dei generali di brigata non ancora valutati.

(e) Dal 1968 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo e nel terzo anno, due promozioni nel secondo e nel quarto anno.

Per l'anno 1967 le promozioni sono 5.

(f) Per le promozioni del 1967 il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione è determinato secondo il disposto dell'articolo 7 della legge.

(g) Per gli anni 1967 e 1968 il numero delle promozioni è rispettivamente di 10 e di 9.

(h) Sono dispensati dalla frequenza del corso superiore d'istituto i capitani che hanno superato l'apposito esame per conseguire il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge.

(i) Dal 1967 ciclo di 2 anni: 25 promozioni nel primo anno, 24 promozioni nel secondo anno.

(l) Solo per i provenienti dall'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvata).

TABELLA N. 2.

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

TITOLO per conseguire il vantaggio di carriera	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (1)	
	Capitano	Maggiore
1º) Avere superato apposito esame	1/10 dell'organico del grado.	—
2º) Corso superiore di Stato Maggiore – Avere superato il corso	1/15 dell'organico del grado.	1/10 dell'organico del grado.

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(È approvata).

R O D A. Mi astengo dal votare il disegno di legge, non tanto perchè non sono stato affatto convinto del silenzio del Governo, quanto per una questione basilare di giustizia: qui si sana una palese stortura con un'altra ingiustizia.

P R E S I D E N T E. Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari